

## REGOLAMENTO (CE) N. 508/1999 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1999

che modifica gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2728/98 della Commissione<sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che gli allegati del detto regolamento sono stati già più volte modificati successivamente all'adozione del medesimo; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è d'uopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovarsi dell'occasione per precisare o rettificare la denominazione o la

designazione chimica di taluni composti e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati da I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 1999.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 343 del 18. 12. 1998, pag. 8.